



COMUNE DI FOGGIA

DISCIPLINARE AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE A PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare regola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 Albo dei Legali esterni

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrate, nessuna esclusa.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A- Contenzioso amministrativo (magistrate Amministrative: compreso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche – T.S.A.P.)
- Sezione B- Contenzioso civile;
- Sezione C- Contenzioso del lavoro;
- Sezione D – Contenzioso penale;
- Sezione E – Contenzioso tributario
- Sezione F – Domiciliazioni.

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista a seguito della pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Avvocatura, di un Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Albo sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà aggiornato due volte l'anno rispettivamente al 31 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno i professionisti già iscritti potranno far pervenire istanze di aggiornamento fornendo la dimostrazione di eventuali ulteriori requisiti acquisiti che diano diritto a modifiche dell'attuale iscrizione.

L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Avvocatura Comunale e resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva del professionista.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono iscritti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione all'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali, a titolo esemplificativo, quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- f) non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Foggia, sia attualmente pendenti che chiuse negli ultimi 2 anni; (sia in forma di singolo professionista che professionista associato in studi legali);
- g) assenza di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di Avvocato in nome e per conto del Comune di Foggia in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

Art. 4 Iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo, su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati;
- b. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- c. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- d. assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la P. A.;
- e. non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f. n. codice fiscale e n. partita IVA;
- g. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- h. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Foggia o in conflitto con gli interessi del Comune di Foggia, per la durata del rapporto instaurato (sia in forma di singolo professionista che di professionista associato in studi legali);

- i. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - j. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - k. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. L'iscrizione resta subordinata alla regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune di Foggia si riserva inoltre di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Art. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

1. L'incarico è conferito con mandato del legale rappresentante dell'Ente, previa determinazione del dirigente dell'Avvocatura circa la necessità dell'incarico esterno e la proposta del legale cui affidare l'incarico.
2. La scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum e dell'offerta economica, attingendo dall'Albo almeno tre nominativi, nel rispetto dei seguenti principi:
 - specializzazioni ed esperienze;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (ad es. gravame) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o comunque questioni a questo connesse;
 - rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
3. Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione trasparente" del Comune.
4. E' sempre obbligo del Dirigente dell'Avvocatura comunale, prima di affidare l'incarico, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista e verificare la disponibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione dell'incarico da parte del professionista proponente.
5. Espletata la procedura, il Dirigente dell'Avvocatura procederà con propria determinazione a individuare il professionista designato da proporre al legale rappresentante per il conferimento del mandato alle liti.
6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso, sia come singolo professionista che come professionista associato in studi legali, incarichi contro il Comune di Foggia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune medesimo, o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o che abbiano un contenzioso in proprio con il Comune.
7. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6 Contratto

1. All'atto di conferimento del mandato, il professionista riceverà lettera di incarico con indicazione del presente contenuto in relazione alle attività da svolgersi senza ulteriori oneri per l'Ente:
 - l'indicazione del valore della causa;
 - il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e

comunque con riferimento ai minimi tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM 55/2014 e ss e mm;

- l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva ai fini della liquidazione del compenso, specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto di assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti di controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

2. È fatto salvo il dovere dei singoli Servizi comunali competenti di fornire al professionista tutte le informazioni per la difesa in giudizio dell'Ente.

Art. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali

Il corrispettivo al professionista esterno sarà determinato ai sensi dell'art. 2233 c.c., dei parametri tariffari minimi sulla base delle tabelle forensi allegata al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.M. n. 37/2018.

L'onorario da liquidare al professionista dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e comunque nel rispetto dei parametri vigenti.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per la fase stragiudiziale, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Nel caso in cui le spese di soccombenza liquidate in favore dell'Ente siano d'importo superiore al compenso concordato per la difesa del Comune, al legale incaricato verrà riconosciuto la differenza liquidata, autorizzando lo stesso a procedere nei modi di legge per il recupero delle somme stesse.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale provvederà al perfezionamento della determinazione di incarico legale con contestuale impegno di spesa del compenso pattuito (omnicomprensivo) previa verifica della relativa copertura finanziaria, compenso che verrà liquidato a conclusione del giudizio. Unicamente per i giudizi incardinati innanzi al TAR con sospensiva, parte del compenso concordato ed indicato nell'atto determinativo verrà liquidato a conclusione della fase cautelare; il saldo avverrà a conclusione della fase di merito.

Art. 8 Registro degli incarichi

1. Il Responsabile dell'Avvocatura provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta ed aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale saranno indicati i seguenti dati:

- generalità del professionista;
- oggetto sintetico dell'incarico;
- estremi dell'atto di incarico;
- importo del compenso preventivato e liquidazioni effettuate.

ART. 9 Cancellazione dall'Albo

1. Il Responsabile dell'Avvocatura dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo professionisti nei confronti di coloro che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto di interessi con l'Ente, sia come singolo professionista che come professionista associato in studi legali;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art. 10 Pubblicità

1. L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.